

LA FINANZIARIA 98/99


Sebbene la legge finanziaria '98/'99 approvata a suo tempo non presenti novità di rilievo per i disabili, si sprime un giudizio positivo non tanto in relazione alle disposizioni che ci riguardano direttamente ma, più in generale, a quanto è previsto per anziani con pensioni sociali, famiglie numerose, ecc. che rappresentano, senza dubbio, le fasce più esposte della nostra società. Le disposizioni che segnaliamo sembrano indicare un'attenzione particolare al campo sociale, pur nella ristrettezza delle risorse, che fa ben sperare sui contenuti della riforma assistenziale, in corso di formulazione da parte del Ministero degli Affari sociali. Entrando nel dettaglio:

Art. 17

Per la seconda finanziaria consecutiva, non compare il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, si limitano le assunzioni a tempo indeterminato a favore di assunzioni a tempo parziale e per contratti di formazione lavoro*.

Art. 29

Con quest'articolo si ribadisce la volontà di proseguire nelle verifiche per accertare lo stato invalidante attraverso visite mediche. Viene fissato il principio in base al quale viene sospesa l'erogazione della prestazione economica, (e dopo 90 giorni revocata), nel caso l'invalido non si presenti alla visita, senza presentare un valido motivo. Da questa prassi sono esclusi i soggetti ultra-sessantenni e le persone affette da patologie irreversibili, per i quali non si procede alla sospensione delle provvidenze ma si sottopone la persona a visita domiciliare. Il termine di questi controlli è stato spostato al 31 dicembre 2000. Si



ribadisce il principio che i ricorsi contro il giudizio della commissione medica o la revoca delle prestazioni economiche, va effettuato al Ministero del tesoro, unico competente cui spetta la legittimazione passiva in materia.

Art. 37 comma 4

Con questa disposizione viene garantita la possibilità di utilizzare la propria autovettura nelle more del rinnovo della patente di guida. La motorizzazione civile è autorizzata a rilasciare apposito permesso di guida provvisorio.

Art. 39

“I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali, (stato di gravità n.r.) richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni tributarie o fiscali e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.”

Art. 52

Con questa disposizione, viene elevata la pensione sociale di lire 100.000 mensili. Aumento concesso anche agli ultra sessantacinquenni invalidi. A questi ultimi l'aumento sarà tale da raggiungere lo stesso importo previsto per le altre pensioni sociali. Infine: 46

- a) vengono stanziati fondi, (20 miliardi), per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- b) si prevede la rivalutazione delle rendite INAIL a favore degli invalidi del lavoro.
- c) si mettono a disposizione 45 miliardi finalizzati a detrazioni fiscali per spese di assistenza ai non autosufficienti sostenute dalle famiglie.

**Con la modifica del decreto 80/98 viene ripristinata la possibilità di tirocini e contratti di formazione anche per i disabili.*